

CRITERI DI DEROGA AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA PREVISTO DALL'ART. 14 c.7 del DPR 122/09

(Delibera Collegio del 16/11/2010)

- **Visto quanto prescritto dall'art. 14 c.7 del** “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni” (DPR 122/09) sul limite minimo di frequenza per procedere alla valutazione finale di ciascun studente.
- **Tenuto conto** che la competenza a stabilire deroghe a tale limite, come per la scuola secondaria di I grado, è del collegio docenti (vedi anche art. 1 c.5 del DPR medesimo), a condizione, **comunque, che le assenze complessive “non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”**.
- **Tenuto conto** che il monte ore annuale personalizzato dello studente verrà conteggiato moltiplicando le ore settimanali del corso di studi frequentato dallo studente per 33, ivi comprese eventuali attività opzionali o integrative deliberate dai competenti organi collegiali.

Il **Collegio dei Docenti**, salvo precisazioni normative che potranno intervenire successivamente, **DELIBERA** che le **“motivate e straordinarie “ deroghe** al limite minimo di frequenza per la validità dell'anno scolastico, **stabilito dall'art. 14 c.7 del DPR 122/09 in tre quarti del monte ore annuale personalizzato dello studente**, sono così determinate:

- 1) *gravi motivi di salute, sia fisici che psicologici, documentati con certificato medico specifico anche di 1 solo giorno*
- 2) *gravi motivi di famiglia (tra i quali: lutto parente entro il II grado, trasferimento famiglia, separazione coniugi) debitamente documentati anche mediante autocertificazione da un genitore*
- 3) *le uscite anticipate o le entrate posticipate, autorizzati dalla Dirigenza, per assenza del docente della classe non sostituibile con altri*
- 4) *le uscite anticipate o le entrate posticipate autorizzati dalla Dirigenza, con premesso annuale, per motivi di trasporto o sportivi*
- 5) *i periodi di assenza di 1 o più giorni, debitamente documentati, per la **partecipazione individuale** a campionati o eventi sportivi di carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale.*
- 6) *i periodi di assenza di 1 o più giorni per la **partecipazione individuale** a: progetti con altre scuole, stage, alternanza scuola – lavoro, learning week, iniziative culturali e formative, approvate dagli organi collegiali della scuola*

Compete al Consiglio di classe accertare preliminarmente in sede di scrutinio finale il limite minimo della frequenza e le eventuali deroghe che possono essere concesse allo studente, sempreché le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dello stesso. Tali circostanze devono essere debitamente verbalizzate

Nota: Frequenza minima per la validità dell'anno scolastico prevista dall'art. 14 c.7 del DPR 122/09

- Classi con 27 ore settimanali - frequenza minima: **668** ore annuali (con religione)
- Classi con 32 ore settimanali - frequenza minima: **792** ore annuali (con religione)
- Classi con 34 ore settimanali - frequenza minima: **842** ore annuali (con religione)
- Classi con 35 ore settimanali - frequenza minima: **866** ore annuali (con religione)
- Classi con 36 ore settimanali - frequenza minima: **891** ore annuali (con religione)